

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

SPECIALE E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA

1 lettera a) L.R. 19/2007 – LOTTO/I ____

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale

in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v.,

iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al

n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona

del Presidente e legale rappresentante, Domenico ARCIDIACONO (nel
seguito per brevità anche “*S.C.R. - Piemonte S.p.A.*”);

seguito per brevità anche “**S.C.R. - Piemonte S.p.A.**”);

REFERENCES

XXXX, sede legale in XXXX, ed ivi domiciliata ai fini del presente atto,

capitale sociale Euro XXXX= i.v., P. IVA, Codice Fiscale e numero di	
--	--

iscrizione al Registro delle Imprese di XXXX, in persona del XXXX, giusta

poteri allo stesso conferiti con procura speciale Rep. N. XXXX Raccolta n.
XXXX autenticata nella firma dal XXXX notaio in XXXX , (nel seguito per

XXXX autenticata nella firma dal XXXX notaio in XXXX , (nel seguito per
brevità anche “ <i>Fornitore</i> ”)

brevità anche “*Fornitore*”)

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-

Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.
3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

	b) con D.G.R. n 12-1438 del 28 gennaio 2011 la Giunta Regionale ha	
	affidato a S.C.R.- Piemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore	
	per la fornitura di materiale di medicazione, da destinarsi ai soggetti di cui	
	all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007 s.m.i., mediante l'espletamento	
	di procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;	
	c) in data _____, con nota n. ____ prot. _____ veniva	
	approvato il Capitolato tecnico avente ad oggetto la fornitura di materiale	
	di medicazione speciale e servizi connessi per le Aziende del Servizio	
	Sanitario regionale di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007;	
	d) S.C.R.-Piemonte S.p.A., con provvedimento n. _____ del _____, in	
	esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha	
	indetto una procedura aperta, suddivisa in 34 lotti, per la stipula, con	
	riferimento a ciascun singolo lotto, di una Convenzione per la fornitura di	
	materiale di medicazione speciale e la prestazione dei servizi connessi, da	
	destinarsi ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007, con	
	la previsione, per i lotti 1-5-6-9-23-24-25-27-28-29-30 e 33	
	dell'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, e per i restanti	
	lotti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;	
	e) con provvedimento n. ____ del _____, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha	
	aggiudicato definitivamente il/i lotto/i _____ al Fornitore per un prezzo	
	totale complessivo offerto pari a Euro _____ oltre I.V.A.;	
	f) il Fornitore aggiudicatario del/i lotto/i _____ ha presentato la	
	documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione	
	che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte	
	integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di	
		Pagina 2 di 27

Euro _____ polizza n. _____, rilasciata da _____ a garanzia

dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione stessa e

dei successivi ordinativi di fornitura :

g) il Fornitore aggiudicatario del/i lotto/i_____ ha attivato servizio di

supporto e assistenza secondo quanto disposto al par. 5.3 del Capitolato

Tecnico ed ha comunicato un numero telefonico, un numero di fax ed un

indirizzo e-mail dedicati alla Convenzione;

h) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.-

Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa

espressamente riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni

generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti

con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime

premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara

ed il Disciplinare, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte

integrante e sostanziale della presente Convenzione;

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione,

ancorché non allegati: Codice Etico e il Modello di organizzazione, gestione e

controllo ex D.Lgs 231/01 di S.C.R.-Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico,

Offerta Economica Lotto/i _____, cauzione definitiva.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

	1. La presente Convenzione ha ad oggetto la fornitura di materiale di	
	medicazione speciale (di seguito anche solo “prodotto”) e la prestazione dei	
	servizi connessi per le aziende del servizio sanitario regionale di cui all’art. 3	
	comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 e s.m.i. di cui al/i:	
	(<i>inserire i lotti di interesse</i>)	
	- Lotto xx: <i>indicare oggetto;</i> per un quantitativo massimo pari a	
	xxxxxx;	
	- Lotto xx: <i>indicare oggetto;</i> per un quantitativo massimo pari a	
	xxxxxx;	
	2. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga	
	irrevocabilmente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a fornire il/i	
	prodotto/i di cui al precedente comma, nonché ad eseguire i servizi connessi	
	nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di	
	Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo previsto per ciascun	
	Lotto.	
	3. Il quantitativo massimo relativo a ciascun lotto di cui al precedente comma	
	1 esprime il limite massimo per l’accettazione degli Ordinativi di Fornitura	
	emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite del quantitativo	
	massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del/i	
	prodotto/i oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base	
	del singolo fabbisogno dell’Amministrazione Contraente.	
	4. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al	
	Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base del/	
	prezzo/i unitario/i offerto/i in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi	
	comprensivo/i della fornitura del/i prodotto/i oggetto del presente atto, nonché	
		Pagina 4 di 27

	della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun	
	ordinativo di fornitura.	
	5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle	
	stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo	
	massimo (<i>del lotto di riferimento</i>), fino a concorrenza di un quinto	
	dell'importo della Convenzione ai sensi del R.D. 2440/1923.	
	6. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle	
	condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I	
	singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il	
	Fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e	
	dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al	
	Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione.	
	7. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le	
	Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli	
	Ordinativi di Fornitura.	
	8. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le	
	Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A.	
	all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà	
	origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante	
	esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli	
	Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che	
	utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.	
	ART. 3 - DURATA	
	1. La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere	
	dalla data di stipula della medesima e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza	
		Pagina 5 di 27

	del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito per ciascun Lotto	
	(di cui all'art. 2 comma 1) potrà essere prorogata fino ad un massimo di	
	ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da	
	parte di S.C.R.- Piemonte S.p.A..	
	Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli	
	Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla	
	Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto per ciascun	
	Lotto, anche eventualmente incrementato.	
	2. Durante l'arco temporale di cui al comma 1 le Amministrazioni potranno	
	emettere Ordinativi di Fornitura.	
	3. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura del/i prodotto/i ed i servizi connessi	
	per tutta la durata della Convenzione.	
	ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	
	1. Per dare esecuzione alla fornitura del/i prodotto/i, le Amministrazioni	
	devono emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono specificati:	
	(i) le quantità di prodotti richiesti da consegnare, suddiviso per prodotto; (ii) i	
	luoghi di consegna; (iii) gli estremi per la fatturazione (iiii); l'indicazione del	
	Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.). Gli Ordinativi di Fornitura,	
	sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, dovranno	
	essere inviati al Fornitore a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata	
	(PEC).	
	2. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore	
	dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel	
	Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena	
	l'applicazione delle penali di cui all'art. 9 comma.	
		Pagina 6 di 27

ART. 5 – VERIFICHE

ART. 5.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.

ART. 5.2 - VERIFICHE DEL PRODOTTO

Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R. Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, in corso di fornitura, verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del vaccino consegnato con quelle descritte nel Capitolato Tecnico e nella scheda tecnica. Tale verifica si svolgerà secondo le modalità descritte al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico.

ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti della Convenzione a:

- a) rispettare il Codice Etico ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 adottati da SCR Piemonte S.p.a.;
- b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;
- c) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;
- d) conformare la qualità del/i prodotto/i fornito/i alla normativa sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle

	autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in	
	commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio	
	onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di	
	prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;	
	e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa	
	documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi	
	quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle	
	Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto	
	previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;	
	f) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura	
	ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 4 della	
	presente Convenzione, sarà compito del Fornitore contattare	
	l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo	
	che recepisca le opportune correzioni;	
	g) eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione dei	
	servizi connessi in tutti i luoghi e secondo le indicazioni che verranno	
	fornite da ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto	
	indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e	
	nell'Ordinativo di Fornitura.	
	h) eseguire ogni Ordinativo di Fornitura di importo non inferiore ad Euro	
	100,00 IVA esclusa; resta salva la facoltà del Fornitore di dare in ogni	
	caso seguito a ordinativi di Fornitura con valori inferiori al predetto	
	importo;	
	i) non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura che vada oltre la	
	concorrenza del quantitativo della Fornitura (<i>prevista per ciascun lotto</i>),	
		Pagina 8 di 27

3. Il confezionamento, il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le modalità e nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico paragrafi 4 e 5.1.

Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare (vedi par. 8 Capitolato Tecnico) l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo di fornitura.

In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti, troverà applicazione quanto disciplinato al par. 8 del Capitolato Tecnico.

ART. 9 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

4. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario del/i prodotto/i proposto/i (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato in Offerta economica, pari a:

Nome Commerciale del Prodotto	Prezzo unitario (Iva esclusa)	CIG

I prezzi unitari sopraindicati rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero).

5. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture, aventi cadenza mensile posticipata; le stesse dovranno essere inviate a mezzo posta (ed eventualmente anticipate via e mail) ai riferimenti indicati nell'Ordinativo di Fornitura.

6. I corrispettivi dovranno essere corrisposti a 30 (trenta) giorni data ricevimento fattura, salvo il diverso termine eventualmente concordato tra le parti nei limiti ed alle condizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

7. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136. In particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accessi presso banche o Poste Italiane S.p.A..

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:

presso _____ IBAN _____,

presso_____IBAN _____,

nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
essi sono _____.

4. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al par. 6.2 del Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a quanto richiesto dagli Enti.

8. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.

	9. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità	
	contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico	
	di regolarità contributiva) in corso di validità.	
	10. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa	
	imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di	
	cui al comma 3 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo	
	all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla	
	normativa vigente al tempo del pagamento stesso. Resta salvo la pattuizione	
	di un minor saggio eventualmente concordato fra le parti nei limiti e alle	
	condizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231.	
	11. <i>(Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un</i>	
	<i>Raggruppamento Temporaneo di Imprese)</i>	
	Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità	
	Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di	
	pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da	
	effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del	
	Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed	
	impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei	
	confronti del Contraente, ivi incluso quanto stabilito all'art. 37, comma 5,	
	D.Lgs. n. 163/2006, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro	
	quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il	
	Raggruppamento potranno fatturare esclusivamente le attività effettivamente	
	svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in sede di gara risultanti nell'atto	
	costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il	
	Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente	
		Pagina 12 di 27

	richiesto dall'Amministrazione Contraente. In tal caso la società mandataria	
	del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e	
	previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e	
	competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese	
	raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito,	
	la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.	
	ART. 10 - PENALI	
	1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od	
	eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni	
	in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia	
	omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione	
	comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili	
	all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel	
	Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione ha la facoltà di applicare	
	penalità secondo quanto riportato al paragrafo 9 lettere a), b) e c) del	
	Capitolato Tecnico.	
	2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le	
	prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni	
	stabilite; in tal caso l'Amministrazione contraente applicherà la penale si cui	
	paragrafo 9 lettera a) del Capitolato Tecnico sino al momento in cui la	
	fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni	
	contrattuali.	
	3. Qualora l'Ente proceda all'approvvigionamento sul libero mercato, la penale	
	è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero	
	mercato.	
		Pagina 13 di 27

	4. Per la mancata operatività del servizio di supporto ed assistenza (par. 5.3	
	Capitolato Tecnico) e/o per il ritardo nella consegna della reportistica e	
	comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio (par. 7	
	Capitolato Tecnico) dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di	
	consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni	
	indicate da S.C.R. – Piemonte S.p.A. il Fornitore sarà tenuto a corrispondere	
	alla stessa la penale di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.	
	ART. 11 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE	
	DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI	
	1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
	all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 10 comma 1 dovranno	
	essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione	
	Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a	
	S.C.R. – Piemonte S.p.A..	
	In tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione	
	richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi	
	dalla ricezione della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel	
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
	idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare	
	l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite	
	all'art. 10 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle	
	penali di cui all'art. 10 comma 2 dovranno essere contestati al Fornitore per	
	iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A..	
		Pagina 14 di 27

penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel presente atto, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 12 - GARANZIE

1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato alla lettera f) delle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R.-Piemonte S.p.A.. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.

3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R.-Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 10, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

	4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di	
	fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle	
	obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà	
	svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa	
	deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni e/o della S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione	
	delle obbligazioni assunte e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è	
	progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento	
	dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo	
	garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006	
	s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore	
	all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle	
	prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale	
	importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di	
	regolare esecuzione della fornitura rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A.	
	5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo	
	consenso espresso in forma scritta dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.	
	6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà	
	provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal	
	ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.	
	7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,	
	S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione nei	
	confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni	
		Pagina 17 di 27

	Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.	
	8. Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio, manlevando S.C.R.-Piemonte S.p.A. e gli Enti contraenti, ogni responsabilità per danni a persone o cose di terzi, cagionati dai beni e dalla esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, anche se eseguite da parte di terzi soggetti.	
	ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
	1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C., nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:	
	- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;	
	- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;	
	- cessione di tutto o parte del Contratto;	
	- per ogni singolo lotto, subappalto non autorizzato;	
	- ingiustificata sospensione della fornitura;	
	- fallimento o altre procedure concorsuali;	
	- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
	- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo	
	Pagina 18 di 27	

	3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui	
	al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	
	inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di	
	avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	
	pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	
	4. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al	
	risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal	
	Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe	
	sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.	
	ART. 14 - SUBAPPALTO	
	1. <i>(da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di offerta)</i> Non	
	essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di	
	subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.	
	[ovvero]	
	1. <i>(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta)</i> Il	
	Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di	
	affidare in subappalto, in misura non superiore al 30 (trenta) % dell'importo	
	massimo contrattuale del Lotto _____,	
	2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo	
	118 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.	
	ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E	
	REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO	
	1. Salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., è fatto	
	assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i	
	singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.	
		Pagina 20 di 27

	In caso di violazione di detti divieti, S.C.R.-Piemonte S.p.A e le	
	Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e	
	spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la	
	Convenzione e l'ordinativo di fornitura.	
	2. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 117	
	D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti	
	al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'effettuazione	
	dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che	
	consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.	
	ART. 16 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE	
	1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o	
	all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di	
	brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.	
	2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti	
	una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il	
	Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni	
	Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i	
	danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime	
	Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A.	
	3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il	
	Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di	
	difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni	
	Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al	
	difensore scelto dal Fornitore.	
		Pagina 21 di 27

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e la Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 17 - REFERENTI DELLA FORNITURA

1. Il Sig./Dott. _____. Responsabile della Fornitura,
nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il
referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. –
Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di
rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

2. Il Fornitore ha nominato, altresì, il Sig./Dott. _____ quale
Collaboratore Scientifico che espleta le funzioni di cui al paragrafo 10 del
Capitolato Tecnico.

ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

	2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per	
	garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della	
	cauzione definitiva.	
	3. Il D.E.C., dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed	
	entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo	
	Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A. ed al Fornitore	
	il certificato di regolare esecuzione delle forniture.	
	ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI	
	1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,	
	delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione	
	ed assistenza dei lavoratori.	
	2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le	
	norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni	
	ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed	
	igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri	
	dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in	
	relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso,	
	tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure	
	integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione	
	della fornitura.	
	3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura	
	senza posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I.	
	(Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).	
	Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato	
	disposto dell'art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 28	
		Pagina 23 di 27

	7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere	
	per l'esercizio dei diritti sopradescritti.	
	8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base	
	delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed	
	il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto	
	reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n.	
	196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").	
	ART. 21 - DISCIPLINA APPLICABILE	
	L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione,	
	dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal	
	Capitolato Tecnico.	
	La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di	
	settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della	
	presente Convenzione e relativi allegati.	
	ART. 22 - FORO COMPETENTE	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione,	
	esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai	
	singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.	
	ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI	
	1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad	
	eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle	
	Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le eventuali spese di	
	registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.	
		Pagina 26 di 27

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 de D.P.R. n.131/86 , con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ART. 23 - CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Torino, lì

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.

IL FORNITORE